



Città di
**CERNUSCO
SUL NAVIGLIO**

Il Sindaco

18 Marzo 2024
Prot. Gen. 17565/2024

Al Consigliere Comunale
Sig. *Giordano Marchetti*
VIVERE Cernusco

Oggetto: Risposta a interpellanza ex art.62 del Regolamento del Consiglio Comunale – Edificio di proprietà comunale di via Turati concesso in comodato d'uso a ASST.

Provincia di Milano
COD. ISTAT 015

Palazzo Comunale
Via Tizzoni, 2

Telefono
02.92.781

Fax
02.92.78.235

C.A.P.
20063

Codice Fiscale e Partita Iva
01217430154

Codice ISTAT
070

Gentile Consigliere,


in merito all'edificio di cui è oggetto la Sua interpellanza, è bene ricordare che attualmente l'utilizzo è regolamentato da un contratto stipulato nel 2014, con durata ventennale.

Nello specifico, il Comune di Cernusco sul Naviglio ha concesso, con atto Rep. N. 11580 del 28.05.2014, ad ASL Milano 2 (oggi ATS Milano) in comodato l'immobile in via Turati 2-4 a Cernusco sul Naviglio, consistente in una Palazzina di tre piani fuori terra oltre un piano seminterrato per un totale complessivo di mq 2.147,00. La durata di predetto contratto è fissata in anni 20 decorrenti dal 01.01.2014 al 31.12.2033. Il Comodatario si fa carico dei costi di natura ordinaria (spese energia elettrica, gas, acqua, riscaldamento, pulizia...) e di natura straordinaria in deroga agli art. 1808 c.c.

E' anche bene precisare che ad oggi ASLMI2 / ATS-MI non ha presentato alcuna richiesta di recesso da predetto contratto e questo aspetto, come verrà spiegato tra poco, rappresenta presupposto fondamentale per ogni ragionamento di alienazione dell'immobile ovvero di affitto, come da Lei ipotizzato.

In particolare:

- *La questione è già stata in passato oggetto di sentenza e continua disquisizione con ASLMI2 – ATSMI, al termine delle quali si è sempre convenuto che alla fattispecie in esame si applichino gli artt. 65 e 66 comma 3 della L. 833/1978 in forza dei quali, a fronte del trasferimento a patrimonio comunale in cui sono collocati, "è affidata alle unità sanitarie locali la gestione dei beni mobili ed immobili e delle attrezzature destinati ai servizi igienico-sanitari dei comuni e all'esercizio di tutte le funzioni dei comuni e loro consorzi in materia igienico-sanitaria".*
- *Nella fattispecie in oggetto, è un dato incontrovertibile che l'immobile in questione è da sempre stato destinato (addirittura ab origine) allo svolgimento di servizi socio-sanitari.*





Città di
**CERNUSCO
SUL NAVIGLIO**

Il Sindaco

Provincia di Milano
COD. ISTAT 015

Palazzo Comunale
Via Tizzoni, 2

Telefono
02.92.781

Fax
02.92.78.235

C.A.P.
20063

Codice Fiscale e Partita Iva
01217430154


Codice ISTAT
070

- *E' altresì indubbio che, nell'ipotesi di immobile di proprietà comunale con vincolo di destinazione a funzioni socio-sanitarie alla data di entrata in vigore della legge n. 833 del 1978, la gestione del medesimo immobile spetta al soggetto titolare delle suddette funzioni socio-sanitarie. Il suddetto affidamento ex lege (art. 66 co.3 L.833/1978) alle unità sanitarie locali (ora ASL) della gestione immobili e delle attrezzature destinati ai servizi igienico-sanitari, pertanto, costituisce il titolo legittimante la detenzione ed utilizzo dell'immobile in questione da parte dell'ASLMI2 / ATS-MI.*
- *Tale interpretazione è stata accolta anche dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 98 del 18.4.1997: "I dubbi di costituzionalità sulla normativa impugnata non hanno dunque ragion d'essere, tanto più se si considera che, secondo giurisprudenza, il sopra menzionato art. 66, terzo comma, della legge n. 833 del 1978 è tuttora vigente. Cosicché, allo stato, l'alternativa che il giudice rimettente implicitamente pone non è tra l'appartenenza dei beni contestati al patrimonio delle unità sanitarie e l'impossibilità di utilizzazione da parte delle stesse per i loro fini istituzionali. L'alternativa sarebbe infatti solo quella tra l'iscrizione dei beni contestati a uno o all'altro patrimonio, ferma restandone la gestione da parte delle unità sanitarie affidatarie."*
- *A tale proposito, si precisa che agli atti dell'Avvocatura Comunale risulta che già nel 1997 il Comune di Cernusco sul Naviglio aveva agito in giudizio contro l'allora USSL 27, chiedendo la restituzione di due immobili (la dependance Villa Greppi e due locali in via Buonarroti) in uso, senza alcun contratto scritto, appunto all'USSL 27 per servizi socio-sanitari. Con sentenza n. 14790/2002 il Tribunale di Milano, tuttavia, rigettava la domanda del Comune, accertando che i beni immobili, dei quali si chiedeva la restituzione, non erano detenuti sine titulo ma erano "utilizzati dalla USSL 27 proprio in virtù del terzo comma dell'art. 66 legge n. 833/782".*

Anche alla luce del suddetto precedente giudiziario, quindi, è da escludere per il Comune la possibilità di richiedere a ATS-MI la stipula di un contratto di locazione a titolo oneroso e a maggior ragione di alienare o locare il bene a terzi senza preventiva rinuncia al vincolo di destinazione ad attività socio-sanitarie da parte di ATS-MI.

Due considerazioni finali.

Prima di tutto, a testimonianza di come il tema sia dibattuto da tempo e di come a tale conclusione il Comune di Cernusco sul Naviglio fosse giunto già dodici anni fa, si ricorda che nel 2012 l'Amministrazione Comunale di Cernusco sul Naviglio, nella fase istruttoria per definire il contratto ventennale e tutt'ora vigente di utilizzo dell'immobile, deliberò inizialmente un atto di indirizzo per l'applicazione di un canone di 80.000 euro annuali (con scomputo dei costi di manutenzione straordinaria), salvo poi rettificarne i contenuti con successiva delibera alla luce delle evidenze avanzate dall'allora ASL Milano 2 e dei pareri legali dell'avvocatura. Alleghiamo alla presente risposta la delibera di rettifica N.319 del 15.11.2012, che dispone l'indirizzo - anziché di un contratto di





Città di
**CERNUSCO
SUL NAVIGLIO**

Il Sindaco

locazione – di un contratto di comodato d'uso gratuito, con spese di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico di ASL Milano 2.

Infine, fermo restando la competenza di ATS-MI della definizione dei servizi socio-sanitari ospitati nella palazzina, l'interlocuzione per ipotizzare nuove evoluzioni non è mai mancata, non ultima in occasione del confronto per la localizzazione della nuova casa di comunità nella nostra città. A quanto ci è dato sapere, ad oggi presso la sede di via Turati non sono presenti servizi aperti direttamente al pubblico ma sono attivi uffici con oggetto materie quali veterinaria, prevenzione, vigilanza, integrazione socio-sanitaria, economato.

A disposizione per ogni eventuale chiarimento porgo cordiali saluti.

Provincia di Milano
COD. ISTAT 015

Palazzo Comunale
Via Tizzoni, 2

Telefono
02.92.781

Fax
02.92.78.235



C.A.P.
20063

Codice Fiscale e Partita Iva
01217430154

Codice ISTAT
070



Il Sindaco
Ermanno Zacchetti



VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

NR. 319 DEL 15-11-2012

ALLEGATI: n° 1

ORIGINALE

OGGETTO: RETTIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 100 DEL 20.3.2012 AVENTE AD OGGETTO: "CONTRATTO DI LOCAZIONE DELLA PALAZZINA DI PROPRIETA' COMUNALE SITA IN VIA TURATI A CERNUSCO S/N ALL'ASL MILANO 2 – ATTO DI INDIRIZZO"

Il quindici del mese di Novembre dell'anno duemiladodici, alle ore 09:15 e seguenti presso questa sede comunale, convocati nei modi e termini di legge, i signori Assessori Comunali, si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all'Ordine del Giorno.

Assume la Presidenza il SINDACO EUGENIO COMINCINI assistito dal SEGRETARIO GENERALE FORTUNATO NAPOLI.

Dei Signori componenti della Giunta comunale di questo Comune risultano rispettivamente presenti e assenti:

Cognome e Nome		Presenti	Assenti
COMINCINI EUGENIO	SINDACO	X	
MARCHETTI GIORDANO	VICE SINDACO	X	
GIUSEPPE			
ROSCI MAURIZIO	ASSESSORE	X	
ZECCHINI RITA	ASSESSORE	X	
GHEZZI SILVIA	ASSESSORE		X
ZACCHETTI ERMANNO	ASSESSORE		X
Presenti - Assenti		4	2

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto

Atto di Giunta Comunale n° 319 del 15-11-2012

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco e dell'Assessore Marchetti

Premesso che:

- con propria deliberazione n. 100 del 20.3.2012 si era proceduto a dare indirizzo al Direttore dell'area economico-finanziaria di predisporre uno schema di contratto di locazione per la concessione all'ASL Milano 2 della palazzina di via Turati per anni 20 per lo svolgimento delle attività proprie, così come specificatamente dettagliate nelle premesse della deliberazione;
- l'indirizzo prevedeva l'assoggettamento ad un canone di locazione annuo di Euro 80.000,00 di cui Euro 20.000,00 dovevano essere versati al Comune, mentre Euro 60.000,00 dovevano essere scomputati dai lavori di manutenzione straordinaria che l'ASL Milano 2 avrebbe effettuato sulla palazzina di Via Turati, previa presentazione di apposito progetto che sarebbe stato sottoposto alla Giunta Comunale per l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori e la determinazione del numero di annualità in cui suddividere l'importo dei lavori da realizzare;

Visto che in data 27.3.2012 questo Comune ha trasmesso copia della delibera di Giunta n. 100 del 20.3.2012 all'ASL Milano 2;

Considerato che in data 25.6.2012 l'ASL Milano 2 in risposta alla ns. del 27.3.2012 ha precisato che la sottoposizione a contratto di locazione dei locali di Via Turati contrastava con la specifica normativa che regola il settore della sanità dal momento della sua costituzione, in particolare, al fine di dare contezza delle proprie ragioni. l'ASL Milano 2 precisava quanto segue:

- l'immobile sito in Cernusco S/N in via Turati n. 2 è stato destinato ad attività socio-sanitaria ed a tutto il 31.12.1979 era in uso gratuito all'INAM così come risulta dal Decreto Interministeriale 04/02/1989;
- la legge 23/12/1978 n. 833 agli artt. 10, 14, 15, 25, 57, 61, 65 e 66 attribuiscono alle UU.SS.LL. funzioni e risorse del servizio sanitario nazionale,
- la L.R. 11/07/1977 n. 31 istituisce le ASL (Aziende Sanitarie Locali) e A.O. (Aziende Ospedaliere) attribuendo loro le attuali funzioni socio-sanitarie ora contenute nel testo unico di cui alla L.R. n. 33/2009;
- con Decreto del Presidente della Giunta della Regione Lombardia n. 070576 del 22/12/1997 si dispone il trasferimento dei beni mobili ed immobili e delle posizioni attive e passive già delle aziende USSL degli ambiti territoriali n. 26 di Melegnano, n. 27 di Cernusco s/N e n. 39 di Milano (alcuni Comuni) all'Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo di Melegnano; nell'allegato mod. 5/bis del decreto nell'elencazione dei beni immobili di proprietà da Comuni risulta altresì l'immobile in argomento (via Turati n. 4 – Cernusco S/N) con l'indicazione quale titolo di utilizzo in "comodato d'uso" del 30/04/1991.

Visto che nella propria comunicazione l'Asl Milano 2 concludeva precisando che dalla disamina dei contenuti e delle disposizioni di cui agli artt. 65 e 66 della Legge n. 833/78 era possibile stabilire senza ombra di dubbio che i beni mobili ed immobili e le attrezzature di proprietà degli Enti mutualistici e degli Enti Locali e loro consorzi destinati prevalentemente ad attività igienico-sanitarie, erano trasferiti al patrimonio dei Comuni con "vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali";

Visto che il Direttore dell'Area economico-finanziaria dopo aver ricevuto la comunicazione dell'ASL Milano 2 del 25.6.2012 ha richiesto all'Avvocatura comunale di esprimere un parere legale in merito
2012 / delibera di G.C. n. 319

alla corretta individuazione dell'istituto giuridico da applicare alla concessione in uso all'ASL Milano 2 dell'immobile di via Turati;

Visto il parere predisposto dell'Avv. Muntoni Anna Maria, parere che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Visto in particolare che in tale parere l'Avv. Muntoni precisa che la fattispecie in questione è disciplinata dagli artt. 65 e 66 della L. 833/1978, nonché dall'art. 5 del D.Lgs. 502/1992, specificando che è un dato incontrovertibile che l'immobile in questione è sempre stato destinato (addirittura ab origine) allo svolgimento di servizi socio-sanitari;

Visto che l'Avv. Muntoni nel proprio parere riporta quanto segue:

"L'art. 66 terzo comma L. 833/1978 dispone che "E' affidata alle unità sanitarie locali la gestione dei beni mobili ed immobili e delle attrezzature destinati ai servizi igienico-sanitari dai comuni e all'esercizio di tutte le funzioni dei comuni e loro consorzi in materia igienico-sanitaria".

E' indubbio pertanto che , nell'ipotesi di immobile di proprietà comunale con vincolo di destinazione a funzione socio-sanitarie alla data di entrata in vigore della legge 833 del 1978, la gestione del medesimo immobile spetta al soggetto titolare delle suddette funzioni socio sanitarie. il suddetto affidamento ex lege alle unità sanitarie locali (ora ASL) della gestione immobili e delle attrezzature destinati ai servizi igienico-sanitari, pertanto, costituisce il titolo legittimante la detenzione ed utilizzo del suddetto immobile da parte dell'ASLMI2.

Tale interpretazione è stata accolta anche dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 98 del 18.4.1997.

La suddetta sentenza, infatti, nel dichiarare costituzionalmente legittimo l'art. 5 D.lgs. 502/1992 ha ritenuto tra l'altro che: La legge 23 dicembre 1978, n. 833, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, aveva istituito le unità sanitarie locali quali strutture organizzative di funzioni comunali, prive di personalità giuridica e quindi di patrimonio proprio (artt. 10 e 13 della legge suddetta).

In tali unità sanitarie sono venute a confluire le funzioni in materia di igiene e sanità precedentemente svolte da una serie di amministrazioni, alcune delle quali disciolte dalla legge (enti ospedalieri, casse ed enti mutualistici, consorzi sanitari), altre (come le Province) private delle loro precedenti funzioni in materia.

I beni mobili e immobili e le attrezzature di tali soggetti, non potendo essere intestati alle unità sanitarie locali, data la loro configurazione giuridica dell'epoca, sono stati trasferiti al patrimonio dei Comuni, con vincolo di destinazione alle unità sanitarie medesime (artt. 65 e 66 della legge n. 833 del 1978).

Poiché poi anche i Comuni esercitavano funzioni in materia igienico-sanitaria e dunque esistevano beni destinati all'esercizio di queste già ricompresi nel patrimonio comunale, il terzo comma dell'art. 66 della legge n. 833 del 1978 ne ha previsto l'affidamento alla gestione delle unità sanitarie locali.

In questo duplice modo - il vincolo di destinazione e l'affidamento in gestione - le unità sanitarie venivano a disporre, per le loro finalità istituzionali, di beni patrimoniali intestati ai Comuni, titolari delle funzioni.

Con l'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 lettera d) e con l'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , le unità sanitarie locali sono venute a differenziarsi giuridicamente dall'organizzazione dei Comuni, essendo state configurate come aziende dotate di personalità giuridica pubblica, nonché di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica. A tale nuova definizione seguiva la necessità della costituzione di un patrimonio di cui esse assumessero la titolarità.

A questo fine, l'impugnato articolo 1 della legge n. 421 del 1992, lettera p) e l'impugnato art.5 del decreto legislativo n. 502 del 1992 (quest'ultimo nel testo vigente a seguito delle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 517 del 1993) hanno previsto il trasferimento alle aziende - il primo - del patrimonio mobiliare e immobiliare, già di proprietà dei disciolti enti ospedalieri e

mutualistici, che alla data di entrata in vigore della legge facesse parte del patrimonio dei Comuni e - il secondo - di tutti i beni mobili, immobili, ivi compresi quelli da reddito, e le attrezzature che, alla data di entrata in vigore del decreto, fossero compresi nel patrimonio dei Comuni e delle Province con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali. Le disposizioni richiamate lasciano, invece, fuori dal trasferimento i beni di cui all'art. 66, terzo comma, della legge n. 833 del 1978, beni appartenenti al patrimonio comunale anteriormente alla legge istitutiva delle unità sanitarie locali e a queste affidati in "gestione" dai Comuni.

L'anzidetto mancato trasferimento da un patrimonio all'altro dei beni da ultimo indicati è considerato dal giudice rimettente lesivo degli articoli 97 e 32 della Costituzione. Ma già a prima vista appare che tra i contenuti dei parametri invocati (il buon andamento della pubblica amministrazione e il diritto alla salute) e il contenuto delle norme impugnate (la consistenza del patrimonio delle unità sanitarie) esiste un'incolmabile distanza che impedisce di trarre dai primi conseguenze dirette e costituzionalmente necessarie rispetto al secondo. Per quanto molto i principi della Costituzione siano in grado di esprimere per mezzo dell'interpretazione, in nessun modo si potrebbe dire che la dotazione patrimoniale di un ente pubblico sia già implicitamente contenuta nella Costituzione e possa dunque essere determinata interpretativamente.

I dubbi di costituzionalità sulla normativa impugnata non hanno dunque ragion d'essere, tanto più se si considera che, secondo giurisprudenza, il sopra menzionato art. 66, terzo comma, della legge n. 833 del 1978 è tuttora vigente. Cosicché, allo stato, l'alternativa che il giudice rimettente implicitamente pone non è tra l'appartenenza dei beni contestati al patrimonio delle unità sanitarie e l'impossibilità di utilizzazione da parte delle stesse per i loro fini istituzionali. L'alternativa sarebbe infatti solo quella tra l'iscrizione dei beni contestati a uno o all'altro patrimonio, ferma restandone la gestione da parte delle unità sanitarie affidatarie."

Considerato infine che l'Avv. Muntoni conclude il proprio parere precisando che nel 1997 il Comune di Cernusco S/N aveva agito in giudizio contro l'USSL 27 chiedendo la restituzione di due immobili (dependance di Villa Greppi e due locali in via Buonarroti) in uso, senza alcun contratto scritto, all'USSL 27 per servizi socio-sanitari e che il Tribunale di Milano con sentenza n. 14790/2002, aveva rigettato la richiesta del Comune, accertando che i beni immobili, dei quali si chiedeva la restituzione, non erano detenuti *sine titulo*, ma erano "utilizzati dalla USSL 27 proprio in virtù del terzo comma dell'art. 66 legge n. 833/78" e che quindi è da escludere, prosegue l'Avv. Muntoni, che il Comune di Cernusco S/N abbia la possibilità di richiedere all'Asl Milano 2 la stipula di un contratto di locazione a titolo oneroso, mentre si ritiene possibile e conforme alla normativa in materia procedere alla stipula di un contratto di comodato d'uso gratuito nel quale sia previsto a carico dell'ASL Milano 2 la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, nonché tutte le altre spese di gestione;

Visto l'allegato parere favorevole espresso sulla presente deliberazione, ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo n.267/2000

Con voti favorevoli	4
Contrari	
Astenuti	
Espressi in forma palese	

DELIBERA

1) di rettificare la propria deliberazione n. 100 del 20.3.2012 alla luce di quanto contenuto 2012 / delibera di G.C. n. 319

nella lettera inviata dall'ASL Milano 2 in data 25.6.2012, ns. prot. n. 31912 e del parere espresso dall'Avvocatura comunale in data 12.9.2012, parere che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

2) di stabilire, per le motivazioni espresse nelle premesse, che la rettifica consiste nel variare l'indirizzo da dare al Direttore dell'Area economico-finanziaria che dovrà quindi procedere, anziché alla stipula di un contratto di locazione, alla predisposizione di uno schema di contratto di comodato d'uso gratuito nel quale sia previsto a carico dell'ASL Milano 2 la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, nonché tutte le altre spese di gestione.

3) di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Cernusco sul Naviglio.

Successivamente,

in considerazione dell'urgenza

Con voti favorevoli	4
Contrari	
Astenuti	
Espressi in forma palese	

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 del Decreto Legislativo n.267/2000

DELIBERE DI GIUNTA N. 319 del 15 Novembre 2012

PARERE AI SENSI DELL' ARTICOLO 49, COMMA 1, DEL DECRETOLEGISLATIVO N.267,
DEL 18 AGOSTO 2000

Sulla proposta di DELIBERE DI GIUNTA avente per oggetto:

**RETTIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 100 DEL 20.3.2012
AVENTE AD OGGETTO: "CONTRATTO DI LOCAZIONE DELLA PALAZZINA DI
PROPRIETA' COMUNALE SITA IN VIA TURATI A CERNUSCO S/N ALL'ASL MILANO 2 -
ATTO DI INDIRIZZO"**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione
sopra indicata

Lì 14.11.2012

IL DIRETTORE D'AREA ECON.FINANZIARIA
NEGRONI AMELIA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione sopra
indicata.

Lì 14.11.2012

IL DIRETTORE D'AREA ECONOMICO -
FINANZIARIA
NEGRONI AMELIA

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
EUGENIO COMINCINI

IL SEGRETARIO GENERALE
FORTUNATO NAPOLI

Si certifica che l'elenco contenente l'oggetto della presente deliberazione è stato inviato ai Capigruppo Consiliari in data e la deliberazione sarà affissa all'albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal al

Lì,

IL MESSO COMUNALE

Si dà atto che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267.

Lì,

IL SEGRETARIO GENERALE
FORTUNATO NAPOLI



CITTÀ DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

PROVINCIA DI MILANO

PIAZZA UNITÀ D'ITALIA - TEL. (02) 92.781 - C.A.P. 20063

COD. FISC. (PARTITA IVA) 01217430154

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

Provincia di Milano

REPERTORIO N° 11580 DEL 28/05/2014.

CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO TRA IL COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO E L'ASL MILANO 2.

- Premesso che il Comune di Cernusco sul Naviglio è proprietario di un immobile in via Turati 2-4 a Cernusco sul Naviglio consistente in una palazzina di tre piani fuori terra oltre un piano seminterrato per un totale complessivo di mq. 2.147,00;
- Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 100 avente per oggetto "Contratto di locazione della palazzina di proprietà comunale sita in via Turati a Cernusco S/ N all'ASL Milano 2- Atto di indirizzo";
- Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 319 del 15/11/2012 avente per oggetto "Rettificazione deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 20.03.2012 avente per oggetto - Contratto di locazione della palazzina sita in via Turati a Cernusco sul Naviglio all'ASL Milano 2 - atto di indirizzo"
- Vista la determinazione dirigenziale n°1166 del 12.11.2013

si stipula un contratto di comodato

Tra il Comune di Cernusco sul Naviglio, con sede in Cernusco sul Naviglio, Via Tizzoni n.2 (P.IVA n°01217430154), nella persona del Direttore Area Economico Finanziaria Dr.ssa Amelia Negroni, nata ad Albino il 30/05/1959, espressamente autorizzata alla presente stipula ai sensi delle vigenti norme in qualità di Comodante

E

ASL Milano 2, con sede legale in Melegnano, Via VIII Giugno n°69, nella persona del Direttore Generale, Dr. Antonio Giovanni Mobilia, nato a Catania il 23.10.1947, in qualità di Comodatario

Si conviene che

- 1) il Comune di Cernusco sul Naviglio, con sede in Cernusco Sul Naviglio, Via Tizzoni n.2 (P.IVA n°01217430154), nella persona del Direttore Area Economico Finanziaria dott.ssa Amelia Negroni, quale proprietario dell'immobile, concede in comodato gratuito all'Asl Milano 2 in persona del Direttore Generale Dr. Antonio Giovanni Mobilia, che accetta le unità immobiliari in premessa descritte site in Cernusco sul Naviglio, in via Turati n°2/4 a Cernusco sul Naviglio identificati catastalmente come segue:
 - Foglio 29 particella 412 categoria B/4 rendita catastale € 6.445,00da adibire a sede delle attività dei poliambulatori ASL MILANO 2 per attività socio-sanitarie, in particolare:
 - diversi servizi distrettuali all'utenza: i servizi di scelta e revoca medico di base, il protocollo aziendale, l'ufficio convenzioni, la Direzione di Distretto, il Centro Vaccinale, il Consultorio familiare, gli uffici del Dipartimento Dipendenze, il Servizio assistenza specialistica e cronicità, la Direzione del Servizio Famiglia e persone fragili, la Direzione sociale e del Dipartimento ASSI, archivi, depositi, locali tecnici, sale riunioni, parte dell'Ufficio Telematica;
- 2) La durata del comodato è fissata in anni 20 decorrenti dal 01 gennaio 2014 al 31 dicembre 2033. Alla scadenza il termine convenuto il comodatario è obbligato a restituire l'immobile oggetto del contratto.
- 3) Il Comodatario è tenuto a custodire e a conservare l'immobile con cura e diligenza, del buon padre di famiglia, non potrà servirsene che per l'uso convenuto dal presente contratto.





CITTÀ DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

PROVINCIA DI MILANO

PIAZZA UNITÀ D'ITALIA - TEL. (02) 92.781 - C.A.P. 20063
COD. FISC. (PARTITA IVA) 01217430154

- 4) Se il bene restituito è deteriorato a causa di un uso diverso o prolungato rispetto a quanto pattuito, il comodatario è responsabile del deterioramento.
- 5) Il Comodatario è responsabile per il perimento del bene comodato se questo dipende da sua colpa.
- 6) Il Comodatario non potrà concedere a terzi il godimento dell'immobile. In caso di cessione del godimento a terzi, il Comodatario risponde nei confronti del Comodante della mancata custodia e conservazione causata da terzi stessi.
- 7) Il Comodatario si impegna a restituire gli immobili in buono stato di manutenzione: lo stato delle unità immobiliare verrà confermato in apposito verbale di riconsegna sottoscritto dalle parti.
- 8) Il Comodatario si farà carico dei costi di natura ordinaria necessarie per l'utilizzo della cosa (spese energia elettrica, gas, acqua, riscaldamento e pulizia....), e di natura straordinaria in deroga agli art. 1808 c.c.;
- 9) Le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal Comodatario, previa autorizzazione del Comodante, restano acquisite al Comodante senza obbligo di compenso.
- 10) Il proprietario dell'immobile sarà sollevato dalle responsabilità derivanti dall'esercizio delle attività del ASL sino al momento della riconsegna dell'immobile. Il proprietario s'impegna a garantire che l'immobile sia coperto da adeguata copertura assicurativa contro rischi incendio ed i rischi di responsabilità civile inerenti la proprietà del fabbricato.
- 11) Il comodatario dovrà garantire il rischio locativo per i danni al fabbricato ed eventuale contenuto di proprietà del Comune con Massimale/Somma Assicurata pari al valore di ricostruzione a nuovo dell'immobile, e valore di rimpiazzo per contenuto. Dovrà inoltre garantire il rischio RCT/O e ricorso terzi per un massimale di € 5.000.000,00=.
- 12) Le spese del presente contratto e tutte quelle accessorie sono a carico del Comodatario
- 13) Per quanto qui non previsto varranno le norme agli articoli 1803-1812 del codice civile.

IL COMODANTE

f.to Dr.ssa Amelia Negroni

IL COMODATARIO

f.to Dr. Antonio Giovanni Mobilia

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

Si attesta che il presente atto è stato registrato

all'Ufficio delle Entrate di Gorgonzola il 11/6/14

al n° 2251 Serie 3 Imposta pagata 200,00

Addi, 08 SET. 2014

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Fortunato Napoli

